

Comune di Limbiate

Provincia di Monza e della Brianza

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI)

ai sensi dell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Trasporto scolastico sciole primaria, infanzia e secondaria di primo grado

Anno scolastico 2015-2016,
(con opzione di ripetizione ex art. 57 comma 5 lett. b - D.Lgs. 163/2006)

Ditta committente
Responsabile di settore
Responsabile del procedimento

Comune di Limbiate
Micaela Curcio
Ketti Griguolo

SOMMARIO

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Quadro Legislativo | 3 |
| 1.1 | Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. | 3 |
| 2 | Definizioni..... | 5 |
| 3 | Dati relativi al Committente..... | 5 |
| 3.1 | Indicazione del ruolo nominativo recapiti e indirizzi | 5 |
| 4 | Descrizione dell'attività appaltata..... | 5 |
| 4.1 | Finalità dell'appalto | 5 |
| 4.2 | Oggetto | 5 |
| 5 | Scopo..... | 6 |
| 5.1 | Adempimenti normativi | 6 |
| 5.2 | Aggiornamento del DUVRI | 6 |
| 6 | Rischi generali dell'ambiente di lavoro..... | 7 |
| 6.1 | Certificazioni relative agli ambienti di lavoro | 7 |
| 6.2 | Ambienti di lavoro | 7 |
| 6.3 | Analisi dei fattori di rischio | 7 |
| 7 | Misure di prevenzione e prescrizioni..... | 7 |
| 8 | Valutazione dei rischi derivanti dall'interferenza tra attività | 9 |
| 8.1 | Obiettivo della valutazione | 9 |
| 8.2 | Individuazione dei rischi di Interferenza | 10 |
| 9 | Stima dei costi della sicurezza..... | 11 |
| 10 | Conclusioni..... | 11 |
| 10.1 | Accettazione del Documento Unico | 11 |
| 10.2 | Firme | 11 |

1 Quadro Legislativo

1.1 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro:
 - a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o

attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora 37 gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n.

123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Definizioni

Committente:

Trattasi dell'Ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel Caso specifico trattasi di: COMUNE di LIMBIATE (MB).

Impresa appaltatrice:

È la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Coordinatore Tecnico dell'impresa appaltatrice: Persona in organico all'impresa appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'impresa appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

3 Dati relativi al Committente

3.1 Indicazione del ruolo nominativo recapiti e indirizzi

Datore di Lavoro della Committente: Dott. ssa Leuzzi Maria
Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.: Ketti Griguolo

4 Descrizione dell'attività appaltata

4.1 Finalità dell'appalto

La finalità dell'appalto, a cui si riferisce il seguente DUVRI, è di offrire servizio di trasporto agli alunni delle scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Limbiate oltre ai trasporti per attività didattiche in ambito comunale.

4.2 Oggetto

Il documento si riferisce alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

Le modalità di accesso e di funzionamento del servizio sono definite dall'ufficio scuola del Servizio Istruzione e Sociale e dovranno essere rispettate dal soggetto aggiudicatario del presente appalto.

Il Servizio è reso di norma negli orari di apertura e chiusura degli Istituti scolastici interessati nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale.

5 Scopo

Scopo del presente documento è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e impresa appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.

5.1 Adempimenti normativi

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice anche attraverso la verifica della documentazione richiesta nel bando e nel capitolato d'oneri per la gestione del servizio.

In particolare l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e inoltre, prima dell'inizio delle attività, dovrà:

- Produrre il DURC (documento unico di regolarità contributiva)
- condividere il documento di valutazione dei rischi
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività, che l'impresa appaltatrice potrà esplicitare a seguito dell'aggiudicazione (se diverse da quanto qui indicato), da allegare al contratto;

5.2 Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento dinamico, per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di lavoratori autonomi, ulteriori servizi nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendano necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

6 Rischi generali dell'ambiente di lavoro

6.2 Ambienti di lavoro

Le attività previste nel presente appalto sono svolte con l'utilizzo di idoneo mezzo di trasporto messo a disposizione della Impresa appaltatrice ed operante sul Territorio di Limbiate in particolare con soste nei parcheggi degli Istituti e nelle aree di sosta dedicate per la salita/discesa dei passeggeri.

I parcheggi e le aree di sosta sono organizzati in modo razionale, con adeguata segnaletica orizzontale che definisce l'area di sosta riservata ai mezzi della Ditta Appaltatrice e adeguato spazio di manovra.

La manutenzione del manto stradale è ordinaria e al bisogno.

6.3 Analisi dei fattori di rischio

Nel presente paragrafo sono riportate le criticità a carattere generale emerse nel corso dei sopralluoghi per le diverse tipologie di rischio identificate. Di seguito sono riportate le criticità per le quali le indagini, condotte dal Datore di Lavoro, hanno comportato la sussistenza di una potenziale esposizione al rischio. Lo schema prende in considerazione i fattori di rischio in riferimento ai luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

| Fattore di rischio | Valutazione |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strade comunali | La manutenzione del manto stradale è ordinaria e al bisogno. |
| Aree di sosta per la salita e discesa Parcheggi Istituti scolastici | Gli spazi destinati alla sosta dei mezzi di trasporto della Ditta Appaltatrice sono adeguatamente organizzati mediante apposita segnaletica orizzontale che delinea lo spazio riservato. |

7 Misure di prevenzione e prescrizioni

Si stabilisce che l'inizio del servizio trasporto scolastico è subordinato alla presa visione ed accettazione del presente documento .

Per l'impresa appaltatrice :

- condivisione e integrazione eventuale del presente DUVRI , firmato dal Responsabile della ditta appaltatrice e dal Datore di lavoro committente.
- dovrà svolgere le proprie attività in sicurezza;

- per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non è ammesso l'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli convenuti;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Sul mezzo di trasporto deve essere rispettata la capienza consentita e il veicolo non può ospitare passeggeri senza posto a sedere.
- L'impresa ha l'obbligo di ridurre l'eventuale inquinamento acustico nei limiti compatibili con l'attività, così come deve essere ridotta al minimo l'emissione di polveri attraverso adeguata manutenzione del mezzo.

Il personale, dipendente dall'impresa appaltatrice, è obbligato a:

- Osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché tutte le relative misure di tutela e le cautele di prevenzione per i rischi specifici e propri dell'attività;
- Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo, adoperandosi immediatamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli.

È fatto divieto assoluto al personale dipendente dall'impresa appaltatrice:

- Sostare e transitare senza precisa autorizzazione in zone diverse da quelle interessate al servizio;
- Introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza (estintore,..) e/o le protezioni installati sul mezzo che non siano di propria competenza;

- Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza dei trasportati e di altre persone;
- Fumare in servizio;
- Ingombrare corridoi e uscite con materiali di qualsiasi natura;
- Assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti.

8 Valutazione dei rischi derivanti dall'interferenza tra attività

Sul luogo di lavoro della Committente (territorio di Limbiate) nei quali è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice, sono previste interferenze con :

- personale deputato alla sorveglianza e assistenza degli alunni sull'autobus
- Presenza nei parcheggi degli Istituti scolastici di Ditte/Associazioni cui è affidato il trasporto scolastico per disabili
- Presenza nelle aree interessate alla circolazione di altri veicoli e di pedoni

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro con le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla committente ed all'impresa appaltatrice.

8.1 Obiettivo della valutazione

L'obiettivo della valutazione dei rischi è quello di analizzare e verificare le effettive condizioni di lavoro relative al servizio.

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare;

8.2 Individuazione dei rischi di Interferenza

| Situazione di pericolo | Rischi da interferenze | Livello di rischio | Misure da adottare da parte dell'impresa appaltatrice | Misure da adottare da parte del committente |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitraria interpretazione dei ruoli e delle competenze tra conducente e personale dedicato all'accompagnamento di altra ditta | Presenza sul mezzo di personale addetto alla sorveglianza e all'assistenza alunni e personale ditta appaltatrice | Basso | Comunicare al conducente il mansionario al quale dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio | Stabilire mansionario specifico per entrambe le figure che illustri chiaramente le rispettive competenze |
| impatti tra automezzi e investimento di pedoni | Presenza nei parcheggi e nelle aree attigue di ditte incaricate del trasporto alunni disabili , di altri veicoli e pedoni | Moderato | L'impresa deve rispettare le modalità di accesso ed i percorsi interni da utilizzare stabiliti dal Comune di Limbiate. Prima delle operazioni di carico e scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito. Nelle aree esterne, durante la manovra o transito è obbligatorio procedere lentamente, parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito. | Adeguata segnaletica verticale a carico della Committente, presenza di personale addetto alla regolazione della viabilità |

9 Stima dei costi della sicurezza

Sulla base della valutazione dei rischi da interferenze relativi all'appalto in questione è possibile stabilire che, nonostante la presenza dei rischi medesimi, questi risultano rimuovibili/rimossi a carico della Committente e pertanto sono pari a Zero per la Ditta Appaltatrice.

10 Conclusioni

10.1 Accettazione del Documento Unico

Al fine di promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento previste dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'impresa appaltatrice dovrà accettare le disposizioni contenute nel Documento Unico e quindi sottoscriverlo.

Parte dei lavori in questione verranno svolti in regime di contemporaneità.

Allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori dovrà essere dato seguito all'azione di coordinamento di cui il presente atto fa parte integrante.

In corso d'opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopra esposte, sarà cura del Datori di Lavoro promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare. Sarà comunque impegno dello stesso datore di Lavoro Committente riproporre il coordinamento e la cooperazione a cadenza periodica, qualora ritenuto necessario.

10.2 Firme

| | |
|--------------------|------------|
| Ditta appaltatrice | Nominativo |
| Comune di Limbiate | Nominativo |

Limbiate, li

Comune di Limbiate

Provincia di Monza e della Brianza

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI)

ai sensi dell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Trasporto scolastico sciole primaria, infanzia e secondaria di primo grado

Anno scolastico 2015-2016,
(con opzione di ripetizione ex art. 57 comma 5 lett. b - D.Lgs. 163/2006)

Ditta committente
Responsabile di settore
Responsabile del procedimento

Comune di Limbiate
Micaela Curcio
Ketti Griguolo

SOMMARIO

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Quadro Legislativo | 3 |
| 1.1 | Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. | 3 |
| 2 | Definizioni..... | 5 |
| 3 | Dati relativi al Committente..... | 5 |
| 3.1 | Indicazione del ruolo nominativo recapiti e indirizzi | 5 |
| 4 | Descrizione dell'attività appaltata..... | 5 |
| 4.1 | Finalità dell'appalto | 5 |
| 4.2 | Oggetto | 5 |
| 5 | Scopo..... | 6 |
| 5.1 | Adempimenti normativi | 6 |
| 5.2 | Aggiornamento del DUVRI | 6 |
| 6 | Rischi generali dell'ambiente di lavoro..... | 7 |
| 6.1 | Certificazioni relative agli ambienti di lavoro | 7 |
| 6.2 | Ambienti di lavoro | 7 |
| 6.3 | Analisi dei fattori di rischio | 7 |
| 7 | Misure di prevenzione e prescrizioni..... | 7 |
| 8 | Valutazione dei rischi derivanti dall'interferenza tra attività | 9 |
| 8.1 | Obiettivo della valutazione | 9 |
| 8.2 | Individuazione dei rischi di Interferenza | 10 |
| 9 | Stima dei costi della sicurezza..... | 11 |
| 10 | Conclusioni..... | 11 |
| 10.1 | Accettazione del Documento Unico | 11 |
| 10.2 | Firme | 11 |

1 Quadro Legislativo

1.1 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro:
 - a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o

attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora 37 gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n.

123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Definizioni

Committente:

Trattasi dell'Ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel Caso specifico trattasi di: COMUNE di LIMBIATE (MB).

Impresa appaltatrice:

È la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Coordinatore Tecnico dell'impresa appaltatrice: Persona in organico all'impresa appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'impresa appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

3 Dati relativi al Committente

3.1 Indicazione del ruolo nominativo recapiti e indirizzi

Datore di Lavoro della Committente: Dott. ssa Leuzzi Maria
Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.: Ketti Griguolo

4 Descrizione dell'attività appaltata

4.1 Finalità dell'appalto

La finalità dell'appalto, a cui si riferisce il seguente DUVRI, è di offrire servizio di trasporto agli alunni delle scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Limbiate oltre ai trasporti per attività didattiche in ambito comunale.

4.2 Oggetto

Il documento si riferisce alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

Le modalità di accesso e di funzionamento del servizio sono definite dall'ufficio scuola del Servizio Istruzione e Sociale e dovranno essere rispettate dal soggetto aggiudicatario del presente appalto.

Il Servizio è reso di norma negli orari di apertura e chiusura degli Istituti scolastici interessati nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale.

5 Scopo

Scopo del presente documento è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e impresa appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.

5.1 Adempimenti normativi

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice anche attraverso la verifica della documentazione richiesta nel bando e nel capitolato d'onori per la gestione del servizio.

In particolare l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e inoltre, prima dell'inizio delle attività, dovrà:

- Produrre il DURC (documento unico di regolarità contributiva)
- condividere il documento di valutazione dei rischi
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività, che l'impresa appaltatrice potrà esplicitare a seguito dell'aggiudicazione (se diverse da quanto qui indicato), da allegare al contratto;

5.2 Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento dinamico, per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di lavoratori autonomi, ulteriori servizi nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendano necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

6 Rischi generali dell'ambiente di lavoro

6.2 Ambienti di lavoro

Le attività previste nel presente appalto sono svolte con l'utilizzo di idoneo mezzo di trasporto messo a disposizione della Impresa appaltatrice ed operante sul Territorio di Limbiate in particolare con soste nei parcheggi degli Istituti e nelle aree di sosta dedicate per la salita/discesa dei passeggeri.

I parcheggi e le aree di sosta sono organizzati in modo razionale, con adeguata segnaletica orizzontale che definisce l'area di sosta riservata ai mezzi della Ditta Appaltatrice e adeguato spazio di manovra.

La manutenzione del manto stradale è ordinaria e al bisogno.

6.3 Analisi dei fattori di rischio

Nel presente paragrafo sono riportate le criticità a carattere generale emerse nel corso dei sopralluoghi per le diverse tipologie di rischio identificate. Di seguito sono riportate le criticità per le quali le indagini, condotte dal Datore di Lavoro, hanno comportato la sussistenza di una potenziale esposizione al rischio. Lo schema prende in considerazione i fattori di rischio in riferimento ai luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

| Fattore di rischio | Valutazione |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strade comunali | La manutenzione del manto stradale è ordinaria e al bisogno. |
| Aree di sosta per la salita e discesa Parcheggi Istituti scolastici | Gli spazi destinati alla sosta dei mezzi di trasporto della Ditta Appaltatrice sono adeguatamente organizzati mediante apposita segnaletica orizzontale che delinea lo spazio riservato. |

7 Misure di prevenzione e prescrizioni

Si stabilisce che l'inizio del servizio trasporto scolastico è subordinato alla presa visione ed accettazione del presente documento .

Per l'impresa appaltatrice :

- condivisione e integrazione eventuale del presente DUVRI , firmato dal Responsabile della ditta appaltatrice e dal Datore di lavoro committente.
- dovrà svolgere le proprie attività in sicurezza;

- per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non è ammesso l'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli convenuti;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Sul mezzo di trasporto deve essere rispettata la capienza consentita e il veicolo non può ospitare passeggeri senza posto a sedere.
- L'impresa ha l'obbligo di ridurre l'eventuale inquinamento acustico nei limiti compatibili con l'attività, così come deve essere ridotta al minimo l'emissione di polveri attraverso adeguata manutenzione del mezzo.

Il personale, dipendente dall'impresa appaltatrice, è obbligato a:

- Osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché tutte le relative misure di tutela e le cautele di prevenzione per i rischi specifici e propri dell'attività;
- Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo, adoperandosi immediatamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli.

È fatto divieto assoluto al personale dipendente dall'impresa appaltatrice:

- Sostare e transitare senza precisa autorizzazione in zone diverse da quelle interessate al servizio;
- Introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza (estintore,..) e/o le protezioni installati sul mezzo che non siano di propria competenza;

- Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza dei trasportati e di altre persone;
- Fumare in servizio;
- Ingombrare corridoi e uscite con materiali di qualsiasi natura;
- Assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti.

8 Valutazione dei rischi derivanti dall'interferenza tra attività

Sul luogo di lavoro della Committente (territorio di Limbiate) nei quali è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice, sono previste interferenze con :

- personale deputato alla sorveglianza e assistenza degli alunni sull'autobus
- Presenza nei parcheggi degli Istituti scolastici di Ditte/Associazioni cui è affidato il trasporto scolastico per disabili
- Presenza nelle aree interessate alla circolazione di altri veicoli e di pedoni

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro con le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla committente ed all'impresa appaltatrice.

8.1 Obiettivo della valutazione

L'obiettivo della valutazione dei rischi è quello di analizzare e verificare le effettive condizioni di lavoro relative al servizio.

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare;

8.2 Individuazione dei rischi di Interferenza

| Situazione di pericolo | Rischi da interferenze | Livello di rischio | Misure da adottare da parte dell'impresa appaltatrice | Misure da adottare da parte del committente |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitraria interpretazione dei ruoli e delle competenze tra conducente e personale dedicato all'accompagnamento di altra ditta | Presenza sul mezzo di personale addetto alla sorveglianza e all'assistenza alunni e personale ditta appaltatrice | Basso | Comunicare al conducente il mansionario al quale dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio | Stabilire mansionario specifico per entrambe le figure che illustri chiaramente le rispettive competenze |
| impatti tra automezzi e investimento di pedoni | Presenza nei parcheggi e nelle aree attigue di ditte incaricate del trasporto alunni disabili , di altri veicoli e pedoni | Moderato | L'impresa deve rispettare le modalità di accesso ed i percorsi interni da utilizzare stabiliti dal Comune di Limbiate. Prima delle operazioni di carico e scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito. Nelle aree esterne, durante la manovra o transito è obbligatorio procedere lentamente, parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito. | Adeguata segnaletica verticale a carico della Committente, presenza di personale addetto alla regolazione della viabilità |

9 Stima dei costi della sicurezza

Sulla base della valutazione dei rischi da interferenze relativi all'appalto in questione è possibile stabilire che, nonostante la presenza dei rischi medesimi, questi risultano rimuovibili/rimossi a carico della Committente e pertanto sono pari a Zero per la Ditta Appaltatrice.

10 Conclusioni

10.1 Accettazione del Documento Unico

Al fine di promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento previste dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'impresa appaltatrice dovrà accettare le disposizioni contenute nel Documento Unico e quindi sottoscriverlo.

Parte dei lavori in questione verranno svolti in regime di contemporaneità.

Allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori dovrà essere dato seguito all'azione di coordinamento di cui il presente atto fa parte integrante.

In corso d'opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopra esposte, sarà cura del Datori di Lavoro promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare. Sarà comunque impegno dello stesso datore di Lavoro Committente riproporre il coordinamento e la cooperazione a cadenza periodica, qualora ritenuto necessario.

10.2 Firme

| | |
|--------------------|------------|
| Ditta appaltatrice | Nominativo |
| Comune di Limbiate | Nominativo |

Limbiate, lì